DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI

Art. 5-sexies

La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nell'ambito delle competenze relative alle comunicazioni di cui agli articoli precedenti, presta alle autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' economica europea la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma 11.

Versione in vigore dal 29 febbraio 1992, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-al-mercato-mobiliare-ed-al-trattamento-fiscale/art-5-sexies/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it